

COPIA

C.F.L.I.  
UNIONE PROVINCIALE FASCISTA LAVORATORI INDUSTRIA  
M O D E N A

VERBALE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RETRIBUZIONE CONTRATTUALE FISSATI DAL CONTRATTO COLLETTIVO SALARIALE PER GLI ADDETTI ALLE CREMERIE ED AI BURRIFICI DELLA PROVINCIA DI MODENA, STIPULATO IL 13/12/1939, PUBBLICATO SUL F.A.L. N. 314 DEL 9/2/1940=XVIII°.

=====

Addì 30 aprile 1940/XVIII°, In Modena;

tra la Federazione Nazionale Fascista degli Esponenti Industrie Agricole ed Alimentari Varie agli effetti del presente contratto rappresentato dal Dr. Uff. Dott. Oreste Squatriti, Direttore dell'Unione Provinciale di Modena della Confederazione Fascista degli Industriali, all'uopo debitamente autorizzato dal Presidente della predetta Federazione Nazionale, assistito dal Dott. Edmondo Mancini dell'Unione medesima;

sentito l'Ufficio di Modena dell'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione;

e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell'Alimentazione agli effetti del presente accordo rappresentato dal Comm. Dott. Giulio Santoni, Segretario dell'Unione Provinciale di Modena della Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria, all'uopo debitamente autorizzato dal Segretario della predetta Federazione Nazionale, assistito dal Cav. Ercole Berti dell'Unione medesima,

è stato sottoscritto il presente contratto, per provvedere, in applicazione del contratto interfederale 21 marzo 1940/XVIII°, all'aggiornamento degli elementi costitutivi della retribuzione contrattuale fissati dal contratto collettivo salariale di lavoro da valere per gli addetti alle Cremerie ed ai Burrifici della provincia di Modena, stipulato il 13/12/1939, pubblicato sul F.A.L. n. 314 del 9/2/1940/XVIII°.

Il presente contratto verrà depositato e pubblicato nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni statutarie e di legge entro il termine di 60 giorni dalla sua stipulazione.

ART. 1° = Premesso che, ai sensi del richiamato contratto interfederale, sugli elementi costitutivi della retribuzione contrattuale va applicato l'aumento del 12%, si elencano i medesimi aggiornati non tale maggiorazione:

Zangolatori, impastatori, scrematori, pastorizzatori, omogeneisti, addetti ai compressori	L. 2.80 or.
Macchinisti, conduttori di caldaie a vapore e meccanici	" 3.25 "
Manovali in genere	" 2.41 "
Giovani al di sotto dei 18 anni	" 1.74 "

/.

Donne oltre i 18 anni	L. 1.63 or.
Donne al di sotto dei 18 anni	" 1.29 "
Camionisti ed autisti (per orario giornaliero riferito a 10 ore di lavoro) al giorno	" 26.27 giorn.
Addetti al governo dei suini (per orario giornaliero riferito a 10 ore)	" 19.66 "
Auxiliari (muratori, elettricisti, ecc.)	" 3.03 or.

**ART. 2°** - Si dà atto che a mente del sopracitato contratto interfederale lo aumento da applicarsi su tutti gli elementi costitutivi della retribuzione di fatto è del 12%.

**ART. 3°** - Il presente contratto di aggiornamento ha valore dal 25 marzo 1940, XVIII°, e forma parte integrante e modificativa del contratto 13/12/1939, sopracitato, al quale si riferisce e del quale segue le sorti a tutti gli effetti.

**P. LA FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEI LAVORATORI DELLA ALIMENTAZIONE -**

F/to G. Santoni

**P. LA FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEGLI ESERCENTI INDUSTRIE AGRICOLE ED ALIMENTARI VARIE -**

F/to O. Squatriti